



Unione Rubicone e Mare

**UNIONE RUBICONE E MARE
PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE CIVILE
Savignano sul Rubicone
Provincia di Forlì-Cesena**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA UNIONE N. 73 DEL 04/11/2015

ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI APPROVATA CON D.G.C DELLA UNIONE RUBICONE E MARE N. 33 DEL 01/12/2014 TRA I COMUNI DI COMUNI DI BORGHI, CESENATICO, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SOGLIANO AL RUBICONE.

(art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012 e successive modifiche, et art. 14, comma 27 lettera e), decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010)

INDICE

- ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (S.A.P.C.)**
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 3 COMPITI DEL SERVIZIO**
- ART. 4 ORGANI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 5 COMPITI IN CAMPO AI COMUNI ASSOCIATI**
- ART. 6 COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (S.A.P.C.)**
- ART. 7 UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (U.A.P.C.)**
- ART. 8 GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO**
- ART. 9 COORDINATORE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO**
- ART. 10 PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 11 LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 12 RISORSE E MEZZI**
- ART. 13 GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO**
- ART. 14 CONVENZIONI**

Regolamento del Servizio ASSOCIATO di Pianificazione della Protezione Civile

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Con convenzione approvata con D.C.C. della UNIONE RUBICONE E MARE n. 33 del 01/12/2014 tra i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone è stato istituito il Servizio Associato di Protezione Civile che svolge il compito di dare attuazione, tramite l'Unione dei Comuni, alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile, nonché di favorire iniziative che perseguono finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostruzione e cultura di protezione civile.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 della convenzione approvata con D.C.C. della UNIONE RUBICONE E MARE n. 33 del 01/12/2014, il Regolamento disciplina gli aspetti operativi ed organizzativi del S.A.P.C., ovvero ne disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 3 - COMPITI DEL SERVIZIO

Il S.A.P.C. ha i seguenti compiti:

1. redazione e aggiornamento dei piani comunali di protezione civile con predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano intercomunale;
2. approvazione e realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
3. coordinamento tra i Comuni, la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile,
4. coordinamento, in accordo con i Comuni di riferimento, con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
5. predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale che ogni ente deve presidiare;
6. collaborazione per l'eventuale ottimizzazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento dell'efficienza delle sedi di C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
7. costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace;
8. predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet) omogenei per tutto il territorio dell'Unione, mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione di tutti i territori dell'Unione delle procedure in caso di evento calamitoso;

9. diffusione della conoscenza delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, nei confronti della popolazione ed anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
10. acquisizione e conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio del Volontariato locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
11. coordinamento ed organizzazione delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate ed alla periodica formazione degli operatori di protezione civile e referenti delle funzioni del C.O.C.;

Nell'organizzazione del servizio l'Unione potrà avvalersi dell'ausilio operativo delle associazioni dei volontari in accordo con i Comuni di riferimento.

ART. 4 ORGANI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

L'Ufficio intercomunale di Protezione Civile ha sede presso il Comune di Savignano sul Rubicone e ne fanno parte i dipendenti individuati dai responsabili dei Comuni associati.

L'Ufficio intercomunale di Protezione Civile cura:

- a) l'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- b) la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- c) l'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Intercomunale;
- d) il coordinamento delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione;
- e) la partecipazione dell'Unione alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;

ART. 5 - COMPITI IN CAMPO AI COMUNI ASSOCIATI

In capo ai comuni associati rimangono le seguenti attività:

1. collaborazione alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
2. collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
3. nomina di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, il quale in particolare cura:
 - a) collaborazione per il reperimento dei dati mancanti, nonché l'aggiornamento dei dati già disponibili;
 - b) la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - c) la partecipazione a corsi di formazione;

- d) la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- e) la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Rimane in capo al Comune di Cesenatico ogni attività gestionale, di carattere amministrativo e finanziario riguardante le Porte Vinciane ed i relativi oneri.

Ferme restando le autonome modalità operative, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla convenzione per il conferimento all'Unione Rubicone e Mare della funzione di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi sottoscritta.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (S.A.P.C.)

Il S.A.P.C. risulta costituito dalle seguenti strutture e servizi:

1. Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C);
2. gruppo di Coordinamento Tecnico
3. Coordinatore del gruppo di Coordinamento Tecnico

Il S.A.P.C. è istituito ai sensi degli artt. 1 e 3 della convenzione approvata con D.C.C. della UNIONE RUBICONE E MARE n. 33 del 01/12/2014 e si configura come ufficio facente parte del Servizio e/o Area a cui è assegnata la funzione.

Il Responsabile della S.A.P.C. viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione dell'Unione. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compreso l' U.A.P.C. di cui all'art. 6.

ART. 7 - UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (U.A.P.C.)

L'Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C.) ha sede presso il Comune di Savignano sul Rubicone ed è composto da personale tecnico dell'Unione dei Comuni e/o dei singoli Comuni appositamente comandati, assegnati, trasferiti o distaccati per lo svolgimento delle funzioni previste per il S.A.P.C..

ART. 8 - GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO

Il Gruppo di coordinamento tecnico è composto da referenti locali rappresentanti i Comuni facenti parte della UNIONE RUBICONE E MARE.

Il Gruppo di coordinamento tecnico ha competenze esclusivamente consultive e di supporto al Responsabile della Protezione Civile nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della Convenzione sopracitata. Il Gruppo di coordinamento tecnico viene convocato dal Responsabile della funzione, il quale terrà conto anche delle richieste di convocazione provenienti dai singoli componenti il Gruppo.

In particolare i referenti (e/o uno sportello) dei Comuni dell'Unione sono nominati dagli stessi Comuni, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 9 - COORDINATORE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNI-CO

Il Responsabile della S.A.P.C. nomina un Coordinatore del gruppo di Coordinamento Tecnico.

Il Coordinatore sovrintende e organizza sia l'attività del gruppo di lavoro individuato per lo studio e la predisposizione dei Piani di Protezione Civile.

Il Coordinatore ha inoltre il compito di:

- α) recepire le direttive generali del gruppo di Coordinamento Tecnico ed elaborare i piani operativi per il funzionamento del servizio;
- β) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso al fine del raggiungimento della programmazione stabilita dal gruppo di Coordinamento Tecnico;
- χ) relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del Servizio.

Il Vice Coordinatore, nominato solamente in caso di necessità, collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in caso di sua assenza.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento stabilisce per il Coordinatore e il Vice Coordinatore del Servizio intercomunale di Protezione Civile un compenso annuo.

ART. 10 – PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano intercomunale di Protezione Civile è unico per i nove comuni aderenti all'Unione di Comuni.

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile viene predisposto, redatto e aggiornato dalla U.A.P.C. usufruendo della collaborazione dei singoli uffici comunali, ed in particolare del Gruppo di Coordinamento del S.A.P.C.

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile ed i relativi aggiornamenti vengono approvati in via definitiva o provvisoria con deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni.

Lo stesso piano deve essere elaborato e aggiornato in conformità alla D.G.R. Prot. n. (PTC/04/47915) ed in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, recependo le indicazioni e linee guida vigenti della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile oltre che del Piano Operativo Regionale e del Piano di Emergenza Provinciale.

Nello stesso piano vengono definite tutte le procedure e mansioni in emergenza ed in situazione ordinaria previste per il personale, le strutture e risorse che compongono il S.A.P.C.

Nel Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere previste l'organizzazione operativa, lo svolgimento delle attività, le procedure operative e i mansionari, nel rispetto delle disposizioni e principi di cui alla D.G.R. Prot. n. (PTC/04/47915)

Il Piano di Protezione Civile viene verificato con periodiche esercitazioni locali la cui organizzazione è compito del U.A.P.C..

Il S.A.P.C. opera utilizzando le forme di raccordo istituite e disciplinate dalle normative vigenti.

ART. 11 - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sono favoriti la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Il S.A.P.C, sentito il parere del Coordinatore, con apposita deliberazione può integrare il Gruppo intercomunale con altre associazioni e organizzazioni di volontariato, qualificate nel campo della protezione civile ed in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

Il S.A.P.C valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e intervento.

ART. 12 - RISORSE E MEZZI

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi di proprietà dei Comuni che i Comuni conferenti hanno individuato quali sedi del servizio;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio conferito.

Il conferimento all'Unione dei locali, avviene a seguito dell'approvazione di appositi contratti fra l'Unione ed il Comune.

La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria di tali immobili sono a carico del Comune proprietario qualora si tratti di porzioni di immobili che per la maggior parte rimangono nella disponibilità del Comune stesso.

La gestione e la manutenzione ordinaria sono a carico dell'Unione qualora si tratti di immobili completamente conferiti all'Unione dai Comuni o che l'Unione acquisisce da terzi per ubicarvi le sedi dei propri servizi. In tale ultimo caso anche le spese di acquisizione sono a carico dell'Unione.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni mobili, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di specifici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti delle parti interessate. L'Unione pertanto si configurerà come agente contabile a materia tenuto a presentare il conto di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 ai singoli enti conferenti.

A seguito di appositi atti adottati dai competenti organi dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

La sostituzione a causa di obsolescenza, avaria o danneggiamento dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature conferiti dai Comuni è a carico dell'Unione che diventerà proprietaria dei beni acquistati.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per lo svolgimento esercizio del servizio conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività relative a tale servizio.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse al servizio conferito.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

In relazione alle coperture assicurative si precisa quanto segue:

1. nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione immobili di loro proprietà, catastalmente identificabili, l'Unione provvederà a stipulare apposite coperture assicurative "all Risks" e per Responsabilità civile verso terzi.
2. nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione porzioni di immobili non individuabili catastalmente, le suddette coperture rimangono a carico del proprietario.
3. l'Unione si doterà di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione stessa o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
4. le assicurazioni dei mezzi di trasporto concessi in uso all'Unione dagli Enti rimangono a loro carico; successivamente, a seguito di apposite comunicazioni, verranno rimborsate dall'Unione agli Enti proprietari dei mezzi e in seguito ripartite in base ai criteri stabiliti in convenzione.

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO

L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione nel rispetto dei seguenti criteri.

Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene per il 60% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e per il 40% in relazione alle dimensioni del territorio. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dal presente Regolamento.

Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di suddivisione delle spese che faccia riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale , di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

b) il rendiconto di gestione.

Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o restituite agli enti conferenti.

I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 14 – CONVENZIONI

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione intercomunale o nel presente Regolamento, il S.A.P.C. stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e

Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quanto altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio intercomunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo.

Secondo il proprio bilancio preventivo, nei termini previsti dalla legge, coordinandolo con i bilanci previsionali dei comuni conferenti, il S.A.P.C. può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.